

## **STATUTO DIRCREDITO**

### **ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

#### **1.1 – Denominazione**

E' costituita una associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, dotata di autonomia amministrativa e patrimoniale, senza finalità di lucro e di natura apartitica, denominata DIRCREDITO (qui di seguito anche indicata come "l'Associazione").

#### **1.2 – Sede**

La sede sociale è stabilita in Roma. Il Consiglio può istituire sedi operative e sezioni staccate anche in altre città.

#### **1.3 – Durata**

La durata dell'associazione è illimitata.

### **ART. 2 SCOPI**

DIRCREDITO si propone i seguenti scopi:

- a) operare in favore dei soci in relazione agli aspetti connessi a problematiche individuali relative al rapporto di lavoro, contrattuali, previdenziali o di altra natura, offrendo anche ogni utile collaborazione per la soluzione delle loro problematiche;
- b) realizzare sinergie e favorire la collaborazione con altre associazioni aventi analoghe finalità e scopi;
- c) promuovere la stipula di convenzioni assicurative con una o più società nell'interesse dei soci e prestare agli stessi assistenza e consulenza in materia;
- d) promuovere, organizzare ed attuare iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche, assistenziali, atte a migliorare la qualità della vita ed a favorire la crescita individuale e collettiva nonché l'organizzazione del tempo libero dei soci;
- e) promuovere, nell'ambito degli scopi sociali fissati dal presente Statuto, l'attività editoriale in genere, sia telematica che a mezzo stampa nonché l'edizione, l'acquisto, la vendita, la diffusione per corrispondenza e/o abbonamento di pubblicazioni di ogni tipo, compresi gli opuscoli, riviste, dispense, strumenti audiovisivi e quant'altro connesso con la suddetta attività;
- f) stimolare l'organizzazione, l'attuazione e la gestione di studi e ricerche anche di mercato, indagini e sondaggi, nonché di dibattiti, incontri, convegni, seminari ed in genere qualsiasi iniziativa volta ad incentivare la preparazione e l'aggiornamento culturale dei soci;
- g) attuare l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, addestramento culturale, sociale, sindacale, mediante la promozione, organizzazione e gestione di corsi, seminari, convegni, nonché provvedere alla produzione e divulgazione del relativo materiale didattico e informativo;
- h) svolgere ogni attività di supporto e di servizio, anche di tipo amministrativo, logistico e gestionale, all'Organizzazione Sindacale cui i soci fanno riferimento, favorendone la collaborazione ed assumendo ogni iniziativa atta a coadiuvarne l'operato.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati DIRCREDITO provvede ad ogni utile gestione amministrativa del proprio patrimonio e può acquistare, vendere, locare e concedere in comodato beni sia immobili che mobili, nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto, incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con Banche e uffici postali, accendere depositi, richiedere finanziamenti, stipulare contratti e svolgere ogni altra attività idonea a dette finalità.

### **ART. 3 SOCI**

#### **3.1 – Soci Fondatori**

Sono soci fondatori di diritto tutti coloro che alla data del 30 aprile 2015 risultano iscritti a DIRCREDITO, come da elenco che qui si allega *sub 1a* (dandosi atto in questa sede che l'elenco in tale allegato è in realtà aggiornato sino al 28 febbraio 2015, per motivi indipendenti dalla volontà di DIRCREDITO, e che esso sarà sostituito dall'elenco aggiornato al 30 aprile 2015 non appena possibile, presumibilmente nel mese di luglio 2015).

### **3.2 – Soci Ordinari**

Sono soci ordinari gli appartenenti - dipendenti in servizio, parasubordinati, in quiescenza e coloro che lasciano l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo e/o di ammortizzatori sociali - al personale direttivo e assimilati (alte professionalità) delle banche, società finanziarie, similari nonché società strumentali, Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate, società assicurative, società di gestione e revisione e in genere delle società, aziende di credito, istituti ed associazioni del settore bancario e parabancario e similari, aziende o agenzie di riscossione tributi e/o esattoriali, aziende di credito e di diretta emanazione e/o controllate e/o collegate alle aziende di credito e/o società di cui sopra, fondazioni bancarie e società da queste partecipate, enti o società, comunque denominati, che esercitino attività di raccolta e/o impiego fondi presso il pubblico, Poste, che fanno richiesta di ammissione a DIRCREDITO. L'iscrizione dei soci ordinari decorrerà dalla data di accoglimento della domanda, subordinatamente alla verifica dei requisiti di cui al presente Statuto.

### **3.3 – Contributi Associativi**

I soci sono tenuti a corrispondere il contributo annuale nella misura deliberata e secondo le modalità di versamento che saranno fissate dal Consiglio. È espressamente prevista la possibilità che il contributo associativo sia fissato in misura diversa per categorie di soci, e che venga determinata per i soci ordinari una contribuzione di ingresso, non esclusa anche la possibilità che i soci fondatori vengano esonerati dal versamento della quota per uno o più anni o anche a tempo indeterminato, salvo diversa delibera motivata del Consiglio. Ciò in considerazione del fatto che detti soci fondatori, quali provenienti dall'Associazione Sindacale DIRCREDITO, hanno contribuito alla consistenza del patrimonio di partenza dell'Associazione. Le quote associative e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **3.4 – Diritti e Doveri**

Tutti i soci hanno pari diritti, doveri e dignità; all'interno dell'Associazione sono garantiti i diritti inviolabili della persona. I soci possono:

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento degli eventuali contributi associativi, e votare, per il tramite dei Delegati eletti, come previsto dall'articolo 6 del presente Statuto;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi erogati dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione del medesimo e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, a versare l'eventuale contributo associativo, a svolgere le attività concordate, a mantenere comportamenti consoni alle finalità dell'Associazione.

Ai soci vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute ed autorizzate. Il loro rimborso verrà attuato secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio. Eventuali prestazioni continuative dei soci potranno essere remunerate secondo quanto stabilito dal Consiglio.

I soci sono tenuti a comunicare per iscritto all'Associazione qualsiasi variazione dei loro dati di residenza e di recapito.

I soci ordinari in attività di servizio sono inoltre tenuti a segnalare ogni variazione della loro sede di lavoro e l'interruzione e/o cessazione del relativo rapporto.

I soci divenuti irreperibili per non avere comunicato la variazione del loro recapito, pur conservando la qualità di soci, oltre a subire la sospensione dell'elettorato attivo e passivo, perdono il diritto di ricevere ogni comunicazione sociale da parte dell'Associazione. Tali diritti verranno ripristinati nel momento in cui il socio darà conferma scritta di adesione all'Associazione.

### **3.5 – Perdita della Qualità di Socio**

La qualità di socio si perde automaticamente per:

- a) dimissioni;
- b) esclusione;
- c) mancato versamento dell'eventuale contributo associativo previsto all'articolo 3.3, decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione di diffida di pagamento da parte dell'Associazione;
- d) per i soci ordinari, sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione;
- e) mancata o cessata iscrizione al Sindacato di riferimento FIRST/CISL per i soci attivi ed alla Federazione Nazionale Pensionati/CISL per i soci in quiescenza, ovvero altra Organizzazione Sindacale di attivi e

pensionati individuata dal Consiglio; le modalità di rilevazione di tale iscrizione saranno stabilite dal Consiglio ;

f) morte.

La perdita della qualità di socio determina la automatica decadenza da tutte le cariche ricoperte, anche di natura elettiva.

#### **ART. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO DURATA**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) i Comitati Territoriali ("Com.Ter.");
- 2) l'Assemblea dei Delegati ("Assemblea");
- 3) il Consiglio;
- 4) il Presidente;
- 5) il Presidente Onorario;
- 6) il Vice Presidente;
- 7) il Comitato di Presidenza, composto da Presidente, Vice Presidente ed eventuale Presidente Onorario;
- 8) il Segretario del Consiglio;
- 9) il Tesoriere;
- 10) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 11) il Collegio dei Proviviri;
- 12) la Commissione Elettorale Nazionale ("CEN").

Ad eccezione della possibilità di nominare non soci in seno al Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti di qualsiasi altro Organo dell'Associazione vengono eletti esclusivamente da e fra i soci di DIRCREDITO.

I componenti degli Organi dell'Associazione durano in carica 4 anni e, in caso di proroga, fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali. I componenti degli Organi dell'Associazione sono rieleggibili. In caso di rinuncia o decadenza di alcuni componenti gli Organi saranno integrati secondo le norme previste per ciascuno di essi.

A tutti i componenti di Organi Sociali e di eventuali Commissioni e ai soci convocati per partecipare alle riunioni indette da tali Organi spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione a dette riunioni, salvo diversa specifica delibera del Consiglio in relazione a particolari incarichi dal medesimo conferiti.

#### **ART. 5 I COMITATI TERRITORIALI**

##### **5.1 – Definizione**

I Comitati Territoriali sono l'organo periferico di partecipazione dei soci, che ne eleggono i componenti, i quali sono anche i delegati che compongono l'Assemblea.

##### **5.2 – Compiti**

I Comitati Territoriali hanno il compito di:

- a) mantenere il collegamento con gli Organi Nazionali;
- b) organizzare e stimolare iniziative di carattere formativo, sociale, culturale, ricreativo, nel proprio ambito territoriale;
- c) curare l'aggiornamento dei dati anagrafici e di reperibilità dei soci nel proprio ambito territoriale, trasmettendo i medesimi dati al Segretario della CEN.

##### **5.3 – Numero Comitati Territoriali**

I Comitati Territoriali sono attualmente 10 e ogni Comitato Territoriale è eletto dai soci residenti nella propria zona di competenza.

##### **5.4 – Zone di competenza**

Le zone di competenza sono così determinate:

- 1- Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
- 2- Lombardia

- 3- Triveneto
- 4- Emilia Romagna
- 5- Toscana
- 6- Marche, Umbria, Abruzzo, Molise
- 7- Lazio
- 8- Campania, Calabria
- 9- Puglia, Basilicata
- 10- Sicilia, Sardegna

### **5.5 – Numero complessivo dei componenti dei Comitati Territoriali**

Il numero complessivo dei componenti eletti nei dieci Comitati Territoriali è di 50 (cinquanta).  
L'attribuzione del numero dei componenti di ciascun Comitato Territoriale da parte della CEN è variabile in base ad un quorum elettorale determinato sul totale dei soci diviso per 50. Se il numero degli eletti di un Comitato Territoriale sulla base del quorum elettorale è inferiore a tre, il Comitato Territoriale resterà in carica fino alla scadenza e nel frattempo l'Assemblea successiva delibererà l'aggregazione della rispettiva zona di competenza con una zona limitrofa facente riferimento ad un altro Comitato Territoriale esistente.

### **5.6 – Elezione dei componenti dei Comitati Territoriali e Delegati all'Assemblea**

Il Comitato Territoriale di ciascuna zona è eletto dai soci residenti nella zona e dura in carica 4 anni o comunque fino alla elezione dei nuovi eletti. I Delegati all'Assemblea saranno i componenti eletti nei rispettivi Comitati Territoriali che abbiano riportato il maggior numero dei voti nella votazione indetta dalla CEN.

### **5.7 – Modalità di elezione**

Le modalità di elezione dei Componenti dei Comitati Territoriali sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione. I soci che hanno l'elettorato attivo e passivo sono individuati dalla CEN sia ai fini del calcolo del quorum elettorale sia ai fini del diritto di voto. Tali soci sono coloro che entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea hanno fornito i dati utili alla loro reperibilità o hanno confermato per iscritto la loro volontà di adesione alla Associazione.

### **5.8 – Designazione dei candidati agli Organi Nazionali**

I Comitati Territoriali in carica sono tenuti a far pervenire al Presidente almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali, le candidature dei loro soci alla Presidenza, a componente del Consiglio, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, a Tesoriere.

### **5.9 – Presentazione da parte del socio votante di una sola candidatura**

A ogni socio è consentito di presentare la propria candidatura a non più di un Organo Sociale, esclusivamente tramite il proprio Comitato Territoriale entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

## **ART. 6 ASSEMBLEA**

### **6.1 – Definizione**

L'Assemblea è l'organo attraverso il quale i soci esercitano il diritto paritetico, in via delegata, alla partecipazione alla vita dell'Associazione.

Essa viene convocata ogni anno per approvare il rendiconto economico e finanziario e ogni quattro anni per il rinnovo degli Organi Sociali.

Il Consiglio, a fronte di indilazionabili esigenze di ordine operativo, ha facoltà di prorogare per non più di un anno il quadriennio di cui sopra, a condizione che la relativa delibera venga approvata con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Consiglieri eletti.

### **6.2 – Composizione**

L'Assemblea è costituita da 50 (cinquanta) delegati.

I 50 delegati che costituiscono l'Assemblea sono i componenti eletti nei Comitati Territoriali, o loro sostituti, come da Regolamento di Attuazione dello statuto.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti effettivi dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, della CEN, nonché il Segretario del Consiglio ed il Tesoriere.

All'Assemblea possono assistere tutti i soci dell'Associazione, senza diritto di voto ed a proprie spese.

### 6.3 – Competenze

L'Assemblea è l'Organo collegiale che rappresenta la totalità dei soci. Essa:

- a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione ed i programmi su tutte le questioni che possono direttamente o indirettamente riguardare le categorie dei soci;
- b) elegge il Presidente scegliendolo fra i Delegati;
- c) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario scegliendolo fra i delegati o fra gli altri soci;
- d) elegge i componenti del Consiglio fra i Delegati stabilendone il numero da 7 a 11 salvo quanto eventualmente previsto all'art. 7.1 dello Statuto;
- e) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g) elegge il Tesoriere;
- h) delibera sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio;
- i) approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario e la corrispondente relazione relativi all'esercizio dell'anno precedente. In caso di impossibilità sopravvenuta, tale approvazione potrà essere differita entro e non oltre il 30 giugno. In tale evenienza il relativo impedimento deve essere specificato nel verbale di assemblea.
- j) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio e in materia di compravendita di immobili o di conferimento degli stessi ovvero di costituzione di diritti reali su detti immobili, come da art. 2 secondo comma.

### 6.4 – Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio, almeno una volta ogni anno per l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea deve altresì essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali deve essere convocata, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea indetta per l'approvazione di qualsiasi altro ordine del giorno deve essere convocata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In ogni caso l'avviso di convocazione, oltre ad essere pubblicato sul sito dell'Associazione, deve essere inviato con mezzo idoneo a garantire una data certa alla comunicazione, ai componenti i Com.Ter. in qualità di Delegati ed a tutti i componenti effettivi degli altri organi. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima dell'elezione del Presidente dell'Assemblea, la medesima è presieduta dal Presidente Onorario dell'Associazione, se nominato, ed in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente dell'Associazione. Se assente o impedito anche quest'ultimo, dal Vice Presidente. Successivamente, l'Assemblea è presieduta dal Presidente.

### 6.5 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Delegati che rappresentino la metà più uno dei Delegati eletti. Trascorse non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Delegati presenti in proprio o per delega, purché il numero dei Delegati non sia inferiore ad un terzo dei Delegati eletti.

La validità della costituzione dell'Assemblea è formalizzata da chi la presiede.

## **6.6 – Deliberazioni dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei Delegati presenti.

Tuttavia, le deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto, le deliberazioni concernenti la compravendita di immobili e la costituzione di diritti reali sugli stessi, nonché quelle relative all'acquisto di beni immobili eventualmente con l'assunzione di mutui ipotecari, sono adottate con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Delegati presenti e votanti, purchè rappresentino il 50% + 1 dei delegati aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione della stessa.

E' previsto il voto per delega e ogni Delegato può essere portatore di non più di una delega.

La votazione per la elezione degli Organi Sociali si effettua a scrutinio segreto, oppure per acclamazione sotto il controllo della Commissione Verifica Poteri, costituita dalla CEN, eventualmente integrata da due Delegati eletti dall'Assemblea, previa convalida da parte della stessa Assemblea, che peraltro ha facoltà di eleggere una diversa Commissione Verifica Poteri composta da 5 Delegati.

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, risulta eletto il più anziano per età.

## **6.7 – Verbale dell'Assemblea**

Il Presidente dell'Assemblea, ove non sia stato ritenuto opportuno l'intervento di un Notaio da parte del Consiglio, nomina a fungere da Segretario dell'Assemblea uno dei partecipanti. Il processo verbale dell'Assemblea viene approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e da due dei Delegati all'uopo designati dall'Assemblea all'inizio della seduta. Le relative delibere assembleari, come i verbali di approvazione dei rendiconti, vengono pubblicate sul sito internet dell'Associazione.

## **ART. 7 CONSIGLIO**

### **7.1 – Composizione**

Il Consiglio è composto dal Presidente, dall'eventuale Presidente Onorario e da altri componenti eletti dall'Assemblea fra i Delegati in un numero complessivo tra 7 e 11 membri.

Il Consiglio uscente, nel deliberare la convocazione dell'Assemblea propone l'esatto numero dei Consiglieri da eleggere.

Non sono eleggibili i soci verso i quali siano in atto al momento della elezione provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 15.

In caso di cessazione dalla carica di Consigliere per qualsivoglia ragione, si deve procedere alla reintegrazione del Consiglio, con la nomina del primo dei non eletti, tenuto conto delle eventuali incompatibilità.

### **7.2 – Compiti**

Spetta al Consiglio la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dei fini statuari e per la promozione e realizzazione delle iniziative connesse, nell'ambito delle eventuali direttive generali tracciate dall'Assemblea, salvo solo quanto per Statuto espressamente demandato all'Assemblea stessa.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) Eleggere il Segretario del Consiglio, al di fuori dei suoi componenti, purché tra i soci;
- b) Eleggere il Vicepresidente tra i consiglieri dei Comitati Territoriali diversi da quello del Presidente;
- c) Nominare i componenti della CEN come da art. 15 ;
- d) Deliberare eventuali contributi associativi per ogni categoria di soci;
- e) Approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario e la relazione annuale relativi all'esercizio dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso, con facoltà, solo nell'anno di rinnovo degli Organi Sociali, di prorogare detto termine al 30 aprile;
- f) Proporre eventuali modifiche del presente Statuto all'Assemblea;
- g) Emanare il Regolamento di Attuazione dello Statuto ed eventuali sue modificazioni;
- h) Deliberare su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente;
- i) Deliberare l'acquisto di immobili per il raggiungimento degli scopi sociali con maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, a condizione che tale acquisto non comporti assunzione di mutui ipotecari o contratti di leasing;

- j) Proporre all'Assemblea la compravendita di immobili di proprietà previa delibera assunta a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti il Consiglio;
- k) Locare e/o concedere in comodato gratuito beni immobili o mobili, nonché richiedere finanziamenti, con delibera assunta a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti il Consiglio;
- l) Proporre il trasferimento della sede legale e fiscale, in base alle esigenze dell'Associazione e disporre la localizzazione di eventuali sedi operative;
- m) Nominare, su proposta del Presidente, Commissioni Consultive di carattere permanente o straordinaria;
- n) Delegare al Presidente o ad uno o più Consiglieri poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti, determinando modalità e termini dell'esercizio dei poteri delegati;
- o) Affidare a soci o a terzi incarichi professionali, stabilendone il compenso;
- p) Deliberare la sottoscrizione di polizze assicurative;
- q) Decidere, in sede arbitrale, sui ricorsi presentati dai soci ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma;
- r) Deliberare l'ammissione di nuovi soci ordinari che ne facciano richiesta all'Associazione;
- s) Stabilire nuovi criteri per l'ammissione dei soci ordinari.

### **7.3 – Convocazione**

Spetta al Presidente di convocare il Consiglio con i mezzi di comunicazione più opportuni, e con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

E' ammessa nei casi d'urgenza la convocazione mediante telegramma o per posta elettronica con preavviso di 5 (cinque) giorni.

I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica, con provvedimento adottato dal Consiglio. L'assenza consecutiva del Consigliere a più di quattro riunioni, senza giustificato motivo, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Partecipano alle sedute del Consiglio, senza voto deliberativo, i Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri nonché il Tesoriere, il Segretario del Consiglio ed il Presidente e Segretario della CEN.

### **7.4 – Riunioni**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Onorario, se nominato, o in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre quando:

- a) lo ritenga opportuno il Presidente;
- b) ne sia fatta richiesta da più dei due quinti dei suoi componenti;
- c) ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le richieste di cui alle lettere b) e c) con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno vanno inoltrate per iscritto alla Presidenza dell'Associazione che deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni.

### **7.5 – Validità del Consiglio**

Gli avvisi di convocazione debbono contenere luogo, data e ora della riunione, nonché indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e adotta le sue delibere con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatta eccezione per le delibere di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 7.2, per le quali è comunque richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri.

## **ART. 8 PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, vigila e cura che tutti gli Organi dell'Associazione seguano le direttive ed attuino i provvedimenti deliberati.

In caso di assenza o di impedimento, così come in caso di dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

A firma congiunta con il Tesoriere il Presidente può incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con banche e uffici postali, accendere depositi e sottoscrivere i relativi contratti, come pure può svolgere ogni altra attività relativa alle suddette operazioni, purché finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale. Il Presidente può nominare e costituire procuratori che rappresentino l'Associazione in giudizio, nonché rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente, convoca d'urgenza l'Assemblea dei Delegati, qualora i Consiglieri cessati superino la metà dei componenti eletti a far parte del Consiglio.

#### **ART. 9 PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario presiede l'Assemblea sino all'elezione del Presidente eletto dall'Assemblea medesima, il Consiglio e il Comitato di Presidenza.

Può essere delegato dal Consiglio a partecipare, in rappresentanza dell'Associazione, a Convegni, Assemblee o Riunioni dove la sua presenza sia ritenuta di utilità e/o di prestigio.

#### **ART. 10 COMITATO DI PRESIDENZA**

In caso di necessità e d'urgenza il Comitato di Presidenza ha tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica dell'operato da parte di quest'ultimo, da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Ha poteri propri previsti specificatamente nel Regolamento di Attuazione e agisce per delega appositamente deliberata per singoli affari da parte del Consiglio.

#### **ART. 11 SEGRETARIO**

Il Segretario del Consiglio cura la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Associazione ed esegue le mansioni assegnate di volta in volta dal Presidente.

Egli partecipa di diritto alle sedute del Consiglio e, quando richiesto, a quelle delle Commissioni e degli altri Organi. Cura che ne siano redatti espliciti verbali e provvede alla loro conservazione insieme alla documentazione nell'archivio dell'Associazione.

#### **ART. 12 TESORIERE**

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea fra i soci, è preposto all'attività amministrativa concernente la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Segue l'Amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale nel rispetto delle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni degli Organi Statuari.

Firma congiuntamente al Presidente dell'Associazione ovvero a procuratori muniti di idonei poteri, gli ordinativi di uscita ed in via autonoma gli ordinativi di entrata.

Il Tesoriere provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del rendiconto economico e finanziario, corredato da relativa relazione, tenendolo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti con tutti i documenti giustificativi almeno 60 giorni prima dell'Assemblea per i controlli di competenza del medesimo. Solo dopo le verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Consiglio, nonché alla redazione dell'inventario.

Il tesoriere partecipa alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

#### **ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

##### **13.1 – Composizione**

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea fra i soci o incaricando professionisti esterni, ed è costituito da 3 (tre) componenti effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti. In caso di nomina tra i soci i Revisori devono provenire da Comitati Territoriali diversi tra loro.

La funzione di Revisore è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione, ad eccezione, nel caso di nomina fra i soci, del proprio Comitato Territoriale.

Qualora l'Assemblea lo decida, potrà delegare il Consiglio per assegnare l'incarico a professionisti esterni o a società di revisione, eventualmente indicando i criteri per la nomina.

In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei o di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio può nominare professionisti esterni o società di revisione.

### **13.2 – Compiti**

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti verificano la correttezza della gestione amministrativa, tenuto conto delle norme di legge, dei dettami dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione. Essi vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo, anche singolarmente, periodiche verifiche di cassa e contabili, stendendo un verbale da trasmettere al Presidente dell'Associazione. Essi debbono compilare annualmente, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, un rapporto da trasmettere al Consiglio e riscontrare l'esattezza e la veridicità del rendiconto economico e finanziario controfirmandolo.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, o per sua delega uno degli altri due Componenti effettivi, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

## **ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **14.1 – Composizione**

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea fra i soci ed è costituito da 3 (tre) Probiviri effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti. I Probiviri devono provenire da Comitati Territoriali diversi tra loro.

La funzione di Probiviro è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione.

### **14.2 – Compiti**

Sono rimesse al Collegio dei Probiviri, su richiesta degli interessati, le eventuali controversie insorte tra i componenti degli Organi Collegiali dell'Associazione o fra i Soci e detti organi.

Il Collegio dei Probiviri può altresì pronunciarsi sui casi di divergenza di interpretazione statutaria o regolamentare, di conflitti di competenza, di ineleggibilità, incompatibilità e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto da uno o più soci o da un Organo Sociale.

Esso verifica, quando ciò sia rimesso alla sua valutazione, che comportamenti o dichiarazioni di Organi o di soci non siano lesivi del prestigio e degli interessi dell'Associazione o incompatibili con i suoi scopi sociali.

Il Collegio dei Probiviri decide, previo tentativo di amichevole composizione, anche a maggioranza "ex bono et aequo", senza formalità procedurali, comunicando la decisione al Presidente dell'Associazione nonché all'Organo o Socio ricorrente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'incarico.

Sui ricorsi dei soci contro l'operato della CEN il Collegio dei probiviri dovrà pronunciarsi con procedura di massima urgenza e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica dell'incarico.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti inerenti la fattispecie ad esso sottoposta. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o per sua delega uno degli altri due Probiviri effettivi, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, vigilando per quanto di sua competenza, sul rispetto formale del presente Statuto e del relativo Regolamento.

E' fatto obbligo al socio di rivolgersi al Collegio dei Probiviri per ogni controversia nei confronti di altri soci o di Organi Sociali. L'eventuale ricorso alla giustizia ordinaria, senza adire preventivamente il Collegio dei Probiviri, comporta l'esclusione del socio dalla Associazione.

## **ART. 15 COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (CEN)**

### **15.1 – Costituzione**

Entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi Sociali, il Consiglio nomina i componenti della CEN che restano in carica fino all'anno che precede la successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali.

### **15.2 – Composizione**

La CEN è costituita da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, i quali non possono candidarsi a far parte di alcun altro Organo dell'Associazione. I componenti nel loro ambito eleggono fra gli effettivi il Presidente e fra tutti i componenti il Segretario.

### **15.3 – Compiti**

La CEN svolge le attività prescritte dal Regolamento di Attuazione e dallo Statuto per quanto attiene all'elezione dei componenti i Com.Ter. e, qualora la medesima Assemblea acconsenta, svolge funzioni di verifica poteri, di scrutinio elettorale e di controllo sul regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea medesima.

A tal fine essa ha facoltà di nominare un proprio Segretario scegliendolo fra i soci.

Inoltre la CEN ha il compito di:

- verificare e aggiornare l'elenco dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno;
- determinare il numero dei Delegati all'Assemblea elettorale di ciascun Comitato Territoriale sulla base del numero dei soci rilevati al 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea elettiva;
- in caso di Assemblea elettorale, verificare che le candidature alle cariche sociali siano conformi a quanto previsto da Statuto e Regolamento, accettandole o respingendole.

## **ART. 16 PATRIMONIO SOCIALE**

Del patrimonio fanno parte i beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione, nonché ogni altro bene acquisito successivamente ad ogni titolo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi associativi e contributi volontari dei soci;
- contributi da privati, dallo Stato, da Regioni, da enti, da associazioni, da istituzioni pubbliche o private anche non nazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## **ART. 17 SANZIONI DISCIPLINARI**

Le sanzioni disciplinari a carico dei soci sono le seguenti:

- a) la censura;
- b) la sospensione;
- c) la esclusione.

Tali sanzioni vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri, che valuta la gravità degli addebiti portati alla sua conoscenza.

La censura può essere applicata al socio che non ottemperi agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto e dalle norme del Regolamento di Attuazione, nonché da istruzioni e deliberazioni degli Organi dell'Associazione; essa deve essere comunicata per iscritto e debitamente motivata.

La sospensione da ogni attività sociale può essere inflitta al socio che sia recidivo in comportamenti che hanno dato luogo all'applicazione della censura, o che abbia commesso atti e/o tenuto comportamenti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali e morali dell'Associazione. L'applicazione della sospensione deve essere preceduta dalla contestazione al socio, con lettera raccomandata A/R, degli addebiti a suo carico, fissandogli un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le sue giustificazioni.

La esclusione può essere deliberata per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la partecipazione del socio all'Associazione. L'applicazione della esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti negli stessi modi previsti per la sanzione della sospensione.

Qualora il socio sia recidivo nel comportamento che ha determinato la sanzione della sospensione, verrà automaticamente irrogata la sanzione dell'esclusione.

Contro il provvedimento di sospensione o esclusione il socio può ricorrere al Consiglio in veste di organo di appello entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare. La decisione del Consiglio, in veste di Organo di appello, è definitiva ed inappellabile e deve intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla proposizione del ricorso.

#### **ART.18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati con voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti, che rappresentino almeno il 50% (la metà) più uno dei soci.

La deliberazione di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei dottori o ragionieri commercialisti, determinarne i poteri e stabilire la destinazione del patrimonio sociale nei limiti che seguono.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto per il 75% al Settore di ruolo denominato Dirfirst della Federazione FIRST/CISL e per il 25% alla Federazione Nazionale Pensionati CISL. In mancanza di uno o di entrambi detti soggetti il patrimonio sarà devoluto, in tutto o in parte a seconda dei casi sopra indicati, ad altra associazione avente finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione.

#### **ART. 19 DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Per la prima Consiliatura, che avrà inizio con il primo Congresso ordinario FIRST, previsto per il 2017, e si concluderà nel 2020, l'Assemblea dei Delegati di DirCredito del 22/23 aprile 2015 da mandato al Consiglio Nazionale di DirCredito eletto il 23 aprile 2015 di designare i 50 nominativi facenti parte dell'Assemblea dei Delegati di cui all'art. 6 del presente Statuto con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data di celebrazione del citato 1° Congresso ordinario FIRST.

I 50 Delegati di cui sopra dovranno riunirsi entro 40 giorni dalla nomina, su convocazione del delegato designato all'uopo dal Consiglio Nazionale per eleggere il Presidente, l'eventuale Presidente Onorario, i componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, il Tesoriere. Non appena eletti i predetti, il Consiglio si riunirà immediatamente per adempiere a quanto stabilito ai punti a), b), c), d) e g) dell'art. 7.2.

#### **ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di celebrazione del 1° Congresso ordinario FIRST, previsto per il 2017.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile.